



*Segretariato Generale della
Giustizia Amministrativa*

IL SEGRETARIO GENERALE

cds - Giustizia amministrativa
cds_pre - Segretariato Generale
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0009468 - 28/04/2014 - USCITA



cds 000070426000

*Ai Signori Dirigenti delle Sezioni
giurisdizionali del Consiglio di Stato*

Al Signor Segretario Generale del CGARS

*Ai Signori Segretari Generali dei Tribunali
amministrativi regionali*

*Ai Signori Dirigenti delle Sezioni staccate
dei Tribunali amministrativi regionali*

LORO SEDI

OGGETTO: Deposito di copie degli atti processuali.

L'art. 5, comma 2, dell'Allegato 2 (*Norme di attuazione*) al Codice del processo amministrativo disciplina le produzioni delle parti in giudizio, stabilendo che gli atti e la connessa documentazione devono essere depositati in numero di copie corrispondente ai componenti del collegio e alle altre parti costituite. Tuttavia, la mancata produzione di copie nel numero suindicato non è sanzionata con l'irricevibilità degli atti, ma comporta soltanto l'impossibilità per il giudice di tenerne conto prima che la parte abbia provveduto all'integrazione del numero di copie richieste.

Pertanto, al fine di razionalizzare le produzioni cartacee presso le Segreterie nonché di ottenere un ragionevole contenimento dei consumi, a decorrere dal 12 maggio p.v., per i ricorsi non accompagnati da istanza cautelare, sia in primo grado che in appello, può ritenersi sufficiente il deposito di due copie di ciascun atto prodotto dalle parti, oltre all'originale.

In seguito, ciascuna parte provvederà a integrare le proprie produzioni, depositando le copie residue dopo la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione della causa (che conterrà apposita richiesta di integrazione del deposito), e comunque non oltre l'ultimo dei termini previsti dal comma 1 dell'art. 73 c.p.a.

Resta fermo, ovviamente, l'obbligo di immediato deposito di copia informatica degli atti unitamente all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 136, comma 2, c.p.a.

Consigliere di Stato
Oberdan Forlenza